

**IMPOSTE E TASSE**di **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Indennità Covid-19 di maggio in automatico**

*Fanno eccezione i professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps che necessitano di una nuova domanda, dovendo valutare un calo di reddito nel bimestre marzo-aprile 2020 rispetto al 2019.*

Dal 19.06.2020 è possibile presentare l'istanza per **richiedere l'indennità Covid-19 relativa al mese di maggio**, pari a 1.000 euro, per i **liberi professionisti** titolari di partita Iva attiva alla data del 19.05.2020, **iscritti alla Gestione Separata Inps**, non titolari di trattamenti pensionistici diretti, non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie. Inoltre, è necessaria una **riduzione di almeno il 33%** del reddito del bimestre marzo-aprile 2020 rispetto a marzo-aprile 2019. Il reddito viene determinato secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi/compensi incassati e spese sostenute, comprese le eventuali quote di ammortamento. L'indennità spetta anche ai professionisti che partecipano a studi associati.

Pertanto, questi soggetti sono **gli unici a dover presentare un'ulteriore domanda**, poiché per gli altri beneficiari vale l'**automatismo** che ha già operato (in questo caso per la totalità dei destinatari) nel mese di aprile.

**Esempio:** per i collaboratori coordinati e continuativi che hanno già fruito del bonus per i mesi di marzo e aprile, l'indennità di maggio spetta automaticamente, se hanno cessato il rapporto di lavoro alla data del 19.05 (come riportato dalla notizia sul sito dell'Inps del 19.06.2020); nemmeno per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è necessaria una nuova domanda, se si è già fruito dell'indennità nei mesi di marzo e aprile.

Di conseguenza, nel caso in cui sia già presentata domanda nel mese di marzo, sarà **arrivata automaticamente** anche quella di aprile nella misura di 600 euro, mentre soltanto per i professionisti "scassati" occorre effettuare un'ulteriore verifica che implica l'invio di un'ulteriore domanda.

L'art. 84 D.L. 34/2020 prevede che il principio da considerare per la determinazione del reddito, ai fini della verifica del decremento, sia il **principio di cassa** e siano da considerare anche gli **ammortamenti** (da ragguagliare ai 2 mesi del 2019 e ai 2 mesi del 2020). In concreto, occorrerà quindi effettuare una sorta di **micro-bilancio rapportato ai 2 mesi di osservazione**. A parità di costi, è ovvio che un calo di fatturato, dovuto alla chiusura dell'attività, implicherà anche un calo di reddito.

**Esempi:**

- Ricavi bimestre 2019: 20.000. Costi: 8.000. Ammortamenti annuali 2019: 12.000, quindi per 2 mesi: 2.000. Reddito bimestre 2019: 10.000.

- Ricavi bimestre 2020: 5.000. Costi: 1.000. Ammortamenti 2020: 12.000, quindi per 2 mesi 2.000. Reddito bimestre 2020: 2.000.

Il 33% di 10.000 è 3.300. Ci deve essere stato un decremento almeno di 3.300 euro, quindi il reddito del bimestre marzo-aprile 2020 deve essere sotto i 6.700 euro. Nel caso in esempio, essendo di 2.000 euro, è ben sotto la soglia richiesta; pertanto, l'indennità di maggio spetta e può essere richiesta.

La domanda, come la precedente, deve essere presentata attraverso i **canali telematici dell'Inps** accedendo con le proprie credenziali o avvalendosi di un patronato.